

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297;
Visti gli articoli 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria);
l'assemblea degli studenti approva il seguente:

Regolamento dell'Assemblea degli Studenti

Articolo 1 *L'Assemblea di Istituto*

1. L'assemblea di istituto nei locali scolastici può avere luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
2. E' consentita un'altra assemblea mensile di istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni.

Articolo 2 *Competenze e funzioni*

1. L'assemblea può trattare tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica degli studenti e vuole essere strumento di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione della scuola.
2. L'assemblea è l'unico organo decisionale degli studenti, precisando che ogni decisione debba essere preventivamente discussa in detto organo.
3. L'assemblea esprime pareri a tutti gli organi collegiali e monocratici.
4. L'assemblea può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
5. Le ore destinate all'assemblea possono essere destinate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario, per lavori di gruppo e per attività concordate. Il Dirigente Scolastico agevolerà l'organizzazione delle attività ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale.

6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Possono inoltre essere invitati studenti universitari con lo scopo di illustrare i corsi da loro frequentati al fine di favorire l'orientamento universitario. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno.
7. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. La richiesta di tenere tale assemblea va presentata al Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea. Si sottolinea che l'articolazione dell'assemblea in classi parallele non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunge a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest'ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di legge e di regolamento che si riferiscono all'assemblea di istituto.
8. L'assemblea collabora attivamente con ogni gruppo interessato alle problematiche scolastiche, con gli studenti e gli ex studenti, genitori, Dirigente Scolastico, docenti e non docenti.

Articolo 3 *Convocazione*

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta di almeno il 10% degli studenti regolarmente iscritti al liceo o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco.
2. La raccolta di firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

Articolo 4 *Modalità di richiesta, assemblee straordinarie ed elezione del presidente*

1. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere comunicati al Dirigente Scolastico mediante formale richiesta con almeno otto giorni di anticipo per motivi organizzativi.
2. Non possono essere convocate assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. L'assemblea non può ripetersi nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico per più di due volte.
4. In caso di agitazioni studentesche si possono chiedere assemblee straordinarie. La richiesta deve essere firmata dalla metà più uno dei rappresentanti di classe oltre che

1. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, oltre che nell'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
2. L'intervento del Dirigente Scolastico durante lo svolgimento dell'assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea (presidente e moderatori) non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.

Articolo 7 *Il presidente dell'assemblea*

1. Il presidente deve conoscere i regolamenti e le disposizioni vigenti.
2. Il presidente dichiara aperta l'assemblea e la chiude quando sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il presidente può sciogliere l'assemblea quando ritiene, dopo essersi consultato con gli altri rappresentanti eletti nel consiglio di istituto, che sia impossibile garantire l'ordinato svolgimento dell'assemblea.
4. Deve salvaguardare le garanzie democratiche del suo svolgimento regolare.
5. Dà la parola agli studenti che lo richiedono.
6. Controfirma il verbale.
7. Dura in carica un anno scolastico e può essere rieletto non più di due volte.

Articolo 8 *Il segretario*

1. Il segretario deve conoscere i regolamenti e le disposizioni vigenti.
2. Il segretario durante ogni assemblea prende appunti sull'andamento della stessa e, successivamente, redige il verbale.
3. Si occupa di rendere pubblico il verbale dopo averlo fatto leggere e controfirmare dal presidente.
4. Prepara la documentazione necessaria per la presentazione dei punti all'ordine del giorno.
5. Fa l'appello dei rappresentanti di classe e raccoglie le deleghe.

Articolo 9 *I moderatori*

1. I moderatori devono conoscere i regolamenti e le disposizioni vigenti.
2. I moderatori aiutano il presidente nello svolgimento dei suoi compiti, con la sua approvazione e, in sua assenza, possono presiedere l'assemblea e hanno i suoi stessi diritti e doveri.

Articolo 10 *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento deve essere firmato dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di istituto.
2. Del presente regolamento deve esserne distribuita una copia ad ogni rappresentante che si occuperà di presentarla ai suoi compagni.
3. Una copia deve inoltre essere inviata al consiglio di istituto.

Articolo 11 *Modifiche del regolamento*

La richiesta o proposta di modifiche del presente regolamento può essere fatta in forma scritta da almeno il 20% degli studenti dell'istituto e sarà approvata o respinta con le medesime modalità con cui viene approvato il presente regolamento.